



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"

Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni-agro-climatico-ambientali"

Operazione10.1.1 "Produzione integrata"

Operazione10.1.2 "Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli"

BANDI 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 39 FOGLI

Il Direttore del Dipartimento

.....
[Signature]

Allegato A alla DAdGn 48 del 3/4/17





REGIONE
PUGLIA



INDICE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	8
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020	12
4. LOCALIZZAZIONE	14
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1	14
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE	14
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	15
7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico	15
7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale	16
7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno	16
7.4. Presentazione tardiva delle domande	18
7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS	19
8. ENTITA' DEGLI AIUTI.....	20
9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI	21
10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	22
11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO	23
11.1. Controlli amministrativi	23
11.2. Controlli in loco	25
12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI	25
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	26
14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI	27
15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	27
16. CONDIZIONALITA' E BASELINE	28
17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	30
17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità.....	31
17.2. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità	32
17.3. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione	32
17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità.....	33
17.5. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.....	33
18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO	34
19. RICORSI E RIESAMI	35
20. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM).....	36
21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006	37
22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	37
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC.....	38
24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39





REGIONE
PUGLIA



1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303** recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310** che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 639** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;





REGIONE
PUGLIA



- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333** che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393** recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499** che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.

Normativa nazionale

- **Legge del 07 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99** "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";





REGIONE
PUGLIA



- **Legge del 06 aprile 2007, n. 46** “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- **Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- **Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011,** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- **Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014,** relativo all'adozione del Piano di Adozione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150;
- **Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e D.M. 4890 dell'8 Maggio 2014,** di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513** riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162,** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420** riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;






REGIONE
PUGLIA



- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
- **Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015**, Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015);
- **D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017** – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI**, rev. 2 del 22/09/2016 e ss.mm.ii. emesse dal MIPAAF.

Normativa regionale

- **Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28** relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 07 marzo 2013, n. 363** Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 07/04/2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 14 aprile 2015, n. 120** “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e ss.mm.ii;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23** “Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95** concernente “Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno 2016” e ss.mm.ii;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194** Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Aggiornamento 2016 e ss.mm.ii.;






REGIONE
PUGLIA



- **Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783** Attuazione del Decreto MiPAAF3536/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191** Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell'11 gennaio 2017, n. 1** Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016;

Provvedimenti AGEA

- **Comunicazione AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. ACIU.2014.91** "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- **Comunicazione AGEA del 20 marzo 2015, Prot. ACIU.2015.141** "Piano di Coltivazione";
- **Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, Prot. UMU/2015/749** "Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA";
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.119** "Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e D.M. 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016";
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.120** "Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.ii. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici";
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.121** "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni";
- **Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833** "Applicazione Condizionalità";
- **Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680** "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017".





REGIONE
PUGLIA



2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore ai sensi dell'art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Associazione di Agricoltori ai sensi del Capitolo 8 lett. ah) PSR Puglia 2014-2020: Le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE, Nazionale e Regionale; I gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; I gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 17 del D.Lgs. n.61/2010 ove pertinente; Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Tipologia di domande e comunicazioni connesse:

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipo e saldo).





REGIONE
PUGLIA



Domanda Iniziale: la prima domanda presentata per la campagna di riferimento ai sensi delle misure/sottomisure/operazioni interessate.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: domanda che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, per modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Sono inoltre consentite le seguenti modifiche, che riguardano la consistenza territoriale: aggiunta di singole particelle catastali; modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate); modifiche riguardanti la destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): domanda che permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; Per le suddette fattispecie di modifica, ai sensi dell'art.15 e dell'art. 3, si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici in oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale (DdS). Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS o DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali ai sensi dell'art.3 del Reg. (UE) n.809/2014.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): comunicazione con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi): comunicazione che permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali): comunicazione relativa al verificarsi di eventi rientranti





REGIONE
PUGLIA



cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende): comunicazione relativa alla cessione totale di un'azienda, eseguita da parte di un agricoltore "cessionario" che acquisisce la titolarità da un altro agricoltore "cedente", successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS.


Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione): comunicazione di rinuncia ad impegni in corso, senza obbligo di rimborso per gli importi già percepiti nelle annualità precedenti. Tale clausola è prevista per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020. La presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni in corso, esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento: dichiarazione presentata per confermare il mantenimento dell'impegno in assenza della domanda di pagamento per la conferma degli impegni dell'annualità interessata.

Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura/sottomisura/operazione, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di Sviluppo Rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della DdS e DdP per una o più colture, gruppi di colture, operazioni, sottomisure o misure.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici





REGIONE
PUGLIA



Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.

Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di cui agli artt. 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Inadempienza/violazione/infrazione: l'inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle Misure dello Sviluppo Rurale nell'ambito del SIGC; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima.

Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

Pagamento ammesso: importo concesso al beneficiario, che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle DdP che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della Misura/Sottomisura/Operazione.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o pagamento annuale).

Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda.

S.P.A.: Servizio Provinciale Agricoltura, distinti per province (Bari, Brindisi, Foggia, Taranto).

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: Per migliorare l'efficienza e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli OP,





REGIONE
PUGLIA



implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di condizionalità.

Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.

Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo agricolo.

Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI): Superficie Oggetto di Impegno, s'intende la superficie aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del sostegno.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L'attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla valutazione dell'impatto dell'attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di una gestione sostenibile delle superfici agricole, finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La Sottomisura 10.1 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area (FA) 4A, 4B e 4C ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle FA 4B e 4C in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:

- 18 - "Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità";
- 22 - "promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo di agricoltura biologica e integrata";
- 24 - "Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno".

Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'assunzione di impegni agro-climatici-





REGIONE
PUGLIA



ambientali, persegue la finalità di instaurare un sistema di gestione sostenibile che:

- a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione superficiale, all'incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente e generare un miglioramento delle performance ambientali;
- b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale, naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
- c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
- d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
- e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti climatici e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
- f) Salvaguardi la salute del consumatore e l'ambiente;
- g) Mantenga l'utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni delle generazioni attuali e di quelle future.

Nell'ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 "Pagamenti agro climatici ambientali" si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le suddette finalità:

Operazione 1 – Produzione integrata;

Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli ;

Operazione 3 – Agricoltura Conservativa;

Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale;

Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica;

Operazione 6 – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.

Priorità	Codice FA	Focus	Contributo
P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4a)	Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela degli ambienti steppici	Diretto
	4b)	Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Diretto
	4c)	Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica del suolo	Diretto
	4b)	Sostegno a pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso <i>input</i> energetico	Indiretto
	4c)	Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci	Diretto





REGIONE
PUGLIA



4. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dalle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2 possono essere realizzati sull'intero territorio regionale della Puglia, secondo le specificità indicate negli Allegati B e C.

5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1

Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 "Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR".

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 - Pagamenti Agroambientali, il Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti.

Premesso che la Sottomisura 10.1 è interessata da una procedura di rimodulazione finanziaria, finalizzata ad ottimizzare l'impiego delle risorse, in funzione delle istanze già pervenute con i precedenti bandi e delle ulteriori domande attese, il quadro degli impegni finanziari, relativi al presente provvedimento, viene riassunto nella seguente tabella, comprensiva degli importi destinati agli impegni derivanti dalla Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013:

TIPO DI OPERAZIONE	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
1 - Produzione Integrata	20,00 Meuro di cui 12,10 Meuro FEASR
2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	50,00 Meuro di cui 30,25 Meuro FEASR

Pertanto in attuazione del presente bando non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all'approvazione della suddetta rimodulazione finanziaria.

Le presenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle tipologie di operazioni di cui ai successivi Allegati B (operazione 10.1.1) e C (operazione 10.1.2).

Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

All'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli





REGIONE
PUGLIA



impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

- a. questa possibilità è prevista nei PSR;
- b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
- c. non è compromessa la finalità dell'impegno.

Per le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 il PSR Puglia 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione delle superfici assoggettate agli impegni.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di Gestione delle DdS sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione secondo le specifiche di seguito riportate.

7.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico", compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);

La costituzione, l'aggiornamento e l'eventuale chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta.





REGIONE
PUGLIA



Nella stessa sede deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) qualora le informazioni dichiarate non siano reperibili in banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la DdS per l'anno 2017 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017. In assenza di fascicolo, o di dati ed informazioni sulle superfici inerenti le operazioni 10.1.1 e 10.1.2, in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

7.2. Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS.

Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle domande ancorché presentate in modalità alfanumerica.

Il settore PSR, pur non essendo direttamente coinvolto nella campagna 2017 nel rispetto di percentuali di superficie da rappresentare in domanda con modalità grafica, prevede comunque la pubblicazione di apposite funzionalità per la predisposizione grafica per la presentazione delle domande riferite alla campagna 2017.

In dettaglio l'art. 9, par. 3 del D.M. del 12/01/2015 n. 162 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nelle Circolari e nella manualistica AGEA.

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione si riferiscono all'occupazione del suolo alla destinazione, all'uso, alla qualità ed alla varietà.

7.3. Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione delle DdS.

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità





REGIONE
PUGLIA



on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un Libero Professionista, munito di opportuna delega (come da Allegato 1, per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per la prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello Allegato 1).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS e DdP, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle domande sono effettuate per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato (Operatore CAA o Libero Professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero identificativo univoco (barcode domanda) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione, corrispondente alla data di invio telematico.

Al riguardo si evidenzia che solo con il rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della stessa né per l'OP AGEA né per la Regione.

Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le DdS e DdP devono essere presentate entro i termini presentazione fissati all'art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, fissato il 15 maggio di ogni anno.

Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Reg. UE n.809/2014, per la campagna 2017, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti:





REGIONE
PUGLIA



TIPOLOGIA DI DOMANDA	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
a) Domande iniziali	15 Maggio 2017
b) Domande di modifica ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n.809/2014	31 Maggio 2017
c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 (ritiro parziale) del Reg. (UE) n.809/2014	data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
d) Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014	
e) Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2018
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 per cessione di aziende	9 giugno 2018
g) Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)	10 giugno 2017
h) Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento	Da definirsi a cura dell'OP AGEA

7.4. Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio. In tal caso, l'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili. Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 succitato, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi





REGIONE
PUGLIA



dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati all'interno degli allegati B e C, relativi alle singole operazioni 10.1.1 e 10.1.2.

7.5. Novità introdotte dall'OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS

7.5.1 Uso oggettivo

In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. La circolare Agea prot. N. 14300 del 17/02/2017 prevede che le superfici coltivate ricadenti su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
- c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell'isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come "uso oggettivo" si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come "uso oggettivo", in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l'Organismo Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della superficie interessata da uso oggettivo.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

7.5.2 Overlapping

AGEA ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei confini catastali riscontrati come sovrapposti. Gli esiti tecnici di tale progetto vengono pubblicati sul fascicolo aziendale. L'attività di revisione ed aggiornamento dei confini catastali si è resa necessaria per correggere la sovrapposizione di superfici, sia pure marginali, tra particelle confinanti, al fine di evitare che una stessa superficie possa ricevere più pagamenti (SIGC). Agea sta procedendo alla pubblicazione di specifiche disposizioni per definire la validità amministrativa delle informazioni





REGIONE
PUGLIA



tecniche e le modalità di applicazione al 1° ed al 2° pilastro della PAC e agli altri settori di intervento.

In particolare, riguardo agli impegni pluriennali, l'acquisizione dei nuovi dati tecnici potrà comportare una variazione degli impegni assunti.

7.5.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all'interno dei successivi allegati: B (operazione 10.1.1) e C (operazione 10.1.2).

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi allegati B e C, e al paragrafo 9, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali (tipologia e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli interventi a superficie.

Ai fini di evitare il doppio finanziamento (*no double funding*), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovracompensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli impegni previsti dalle tipologie di operazioni della sottomisura 10.1.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di *greening*, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.





REGIONE
PUGLIA



9. COMPATIBILITA' TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI

La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE n. 808/2014, è rappresentato nella seguente tabella:

Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata	Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica
Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata		NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	NO		NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	NO	NO		SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	NO	NO	NO	SI	SI		SI	NO
Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	

In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i seguenti massimali previsti dall'Allegato II "Importi ed Aliquote di Sostegno", del Reg. (UE) n.1305/2013:

- 600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;
- 900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
- 450 (*) per ettaro/anno per altri usi della terra;
- 200 (*) per unità di bestiame (UBA)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Altresì, nel caso di combinazioni di Operazioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.





REGIONE
PUGLIA



10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive per la sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/ Conferma Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la DdS manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori DdP nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno, l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Reg. UE 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di conferma, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di DdP.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto.

La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell'impegno, sarà inviata dall'OP Ager alle Regioni prima dell'istruttoria per le verifiche di competenza.

Con successive disposizioni, concordate annualmente tra OP Ager e Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, saranno fornite apposite istruzioni per la compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.

In caso di mancata presentazione delle DdP/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi del D.M. n.2490/2017.

Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo





REGIONE
PUGLIA



11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

Tutte le DdS e DdP sono sottoposte ad una serie di controlli, definiti controlli di ammissibilità, consistenti nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'operazione interessata, e, ove pertinenti, nelle verifiche inerenti l'attribuzione dei punteggi e delle priorità fissate dai criteri di selezione.

Tali controlli sono finalizzati a definire, in termini generali, l'ammissibilità agli aiuti delle singole domande interessate e, nel dettaglio, l'entità degli aiuti erogabili in base a quanto dichiarato nelle stesse a livello di superfici e colture oggetto di sostegno.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 75, par. 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco), ed in particolare:

- *aziende non selezionate a campione*: il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- *aziende facenti parte del campione*: l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

11.1. Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione controlli in loco.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del summenzionato regolamento. I controlli sono eseguiti secondo le procedure e competenze predefinite e concordate tra l'OP AGEA e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:





REGIONE
PUGLIA



- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dai controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale: controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni ed individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio della campagna interessata e all' 11 novembre della stessa annualità;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio della campagna interessata;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN), ove di pertinenza;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia per gli importi superiori ai 150.000,00 euro;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura/sottomisura/operazione.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine, pertinenti per la misura/sottomisura/operazione.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti specifici della misura/operazione interessata, secondo quanto riportato negli allegati B (10.1.1), e C (10.1.2), nonché l'eventuale applicazione dei criteri di selezione e priorità.

Tali controlli possono essere eseguiti con l'ausilio di dati ed informazioni presenti sul portale SIAN o in altre banche dati disponibili al momento dell'istruttoria, fermo restando la necessità di completezza dei controlli da eseguire. Per dati ed informazioni che non sono disponibili sul portale SIAN o in altre banche dati, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, potrà richiedere l'acquisizione della specifica documentazione per completare i controlli di propria competenza.

Gli esiti di tutti i controlli vengono registrati, attraverso le apposite funzionalità, sul sistema informativo di gestione delle domande del portale SIAN.

Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall'aiuto, secondo quanto precisato al paragrafo 17.





REGIONE
PUGLIA



11.2. Controlli in loco

I controlli in loco vengono svolti ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 su un campione di domande selezionate ed estratte dall'OP Agea. La selezione riguarda un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio predefiniti ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare, estrae il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza della Regione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, la Regione può selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: "Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."

L'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale dei controlli in loco nella campagna successiva.

12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

La tipologia di impegni associati a ciascuna operazione è dettagliata negli Allegati B e C, la durata degli impegni è quinquennale ed i beneficiari, nel corso del periodo di impegno, non possono variare le superfici oggetto di sostegno rispetto all'impegno iniziale (DdS).





REGIONE
PUGLIA



Il PSR Puglia 2014-2020 prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili, ai sensi dall'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di esecuzione dell'impegno può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di DdS;
- l'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti, comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Per il trasferimento degli impegni è prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende)

In tal caso, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, e gli adempimenti conseguenti, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Al paragrafo 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti





REGIONE
PUGLIA



per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell'esame della documentazione a disposizione dell'istruttore.

I cosiddetti errori palesi sono, di norma, riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Inoltre, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:

- CUA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;





REGIONE
PUGLIA



- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene definita dalla Regione e dall'OP Agea, nel corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

16. CONDIZIONALITA' E BASELINE

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101. L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del SIGC. Anche per le misure di sostegno a superficie e a capo di bestiame, dello Sviluppo Rurale, è richiesto da parte dei beneficiari il rispetto dei pertinenti obblighi di condizionalità. La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e Delibere Regionali di attuazione, per rendere coerente la sua applicazione con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il D.M. del 25/01/2017 n. 2490 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del D.M. n. 2490/2017 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità





REGIONE
PUGLIA



favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità comprendono i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con D.M. n. 2490/2017.

I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti.

I controlli relativi alle superfici (misurazioni e colture presenti) per le quali viene richiesto il pagamento del sostegno, nonché le verifiche di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenendo conto:

- della metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- della necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili, progressivamente alle Autorità di Gestione, tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande, in relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n.1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione.

I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (ACA) dalla Misura 10, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Reg. UE n.1306/2013.
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. UE n.1307/2013 e dall'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014, stabiliti a livello di Stati Membri. Essi fissano i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva n.128/2009).





REGIONE
PUGLIA



- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

Il D.M. n. 2490/2017 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o *greening*. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al no-double *funding* (per impegni che ottemperano al *greening* e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Pertanto, per le operazioni (10.1.1, e 10.1.2) afferenti al presente provvedimento non si rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni al premio previsto per unità di superficie impegnata.

17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI


Per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal D.M. n.2490/2017, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello Sviluppo Rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o revoche, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'entità delle penalità da applicare è commisurata alla violazione riscontrata con un criterio di proporzionalità: più grave è l'inadempienza da parte del richiedente gli aiuti, maggiore sarà la penalità da applicare.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

In linea generale vengono distinti:





REGIONE
PUGLIA



- a) Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità;
- b) Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- c) Violazione per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la Misura/Operazione;
- d) Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità;
- e) Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.

Il dettaglio delle singole fattispecie di violazioni e la gestione del regime sanzionatorio vengono di seguito specificate, con il relativo ambito di applicazione riferito al presente avviso.

17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1 e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Premesso che, le superfici dichiarate in domanda alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura/operazione, sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata in domanda, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata [art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014]. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La tolleranza in esame non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra-dichiarazione".





REGIONE
PUGLIA



Riduzioni ed esclusioni per gruppo coltura art. 19 Reg. UE n.640/2014 – per tutte le misure ad eccezione delle Misure 12 e 13 del Reg. UE n.1305/2013

Esito	% Scostamento	Effetto
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata [art.19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014]
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata [art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi [art. 19 par. 1 Reg. (UE) n.640/2014]
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata [art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014]. Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. (UE) n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo restante è azzerato. [art.19 comma 3 del Reg. (UE) n.640/2014]

17.2. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Come previsto dal D.M. n.2490/2017, conformemente all'art. 35, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della Misura/Operazione.

17.3. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Il sistema sanzionatorio è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, approvate con DGR, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Tali violazioni possono riguardare:

- gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del Reg (UE) n. 1305/2013;
- gli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, attività agricola minima, di cui al D.M. n.6513 de 18/11/2014.





REGIONE
PUGLIA



Il meccanismo sanzionatorio è applicato in maniera proporzionale in base a percentuali di riduzione fissate nella misura del 3%, del 5% o del 10%, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n. 2490/2017.

Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.

Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Gli impegni pertinenti sono stabiliti, a livello regionale, con la D.G.R. n.738/2016 e ss.mm.ii. *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale"*, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17.5. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi

Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.1, e 10.1.2 di cui agli Allegati B e C del presente avviso.


Nel dettaglio, la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta.

In caso di accertamento di un'inadempienza grave, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%, secondo le modalità di cui all'Allegato del D.M. n. 2490/2017.

Qualora venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha ommesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. In tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.





REGIONE
PUGLIA



In ogni caso, tutte le casistiche di violazione per ripetizione di inadempienze e di violazioni gravi sono disciplinate e sanzionate ai sensi del D.M. n. 2490/2017.

18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n.809/2014 ai seguenti paragrafi:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al successivo paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.


3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 2490/2017, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

L'OP Agea e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell' art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.





REGIONE
PUGLIA



19. RICORSI E RIESAMI

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame dei reclami:

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:

- Istanze di riesame delle DdS/DdP;
- Ricorsi amministrativi;
- Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una DdS/DdP, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.

Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali, comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico** al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo





REGIONE
PUGLIA



edAmbientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - PEC: direttore.areasviluppotorurale.regione@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

20. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di Sviluppo Rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "*Verificabilità e Controllabilità delle Misure*".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "*Verificabilità e Controllabilità delle Misure*" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.





REGIONE
PUGLIA



Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006

I beneficiari degli aiuti devono rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n.28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro di cui sopra, il Responsabile di Misura invia periodicamente agli Enti designati (INPS - Direzione Regionale del Lavoro, ecc.) gli elenchi dei beneficiari degli aiuti, i quali provvedono ai controlli di propria competenza e restituiscono gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando, nonché dalle disposizioni dell'OP Agea.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la sottomisura 10.1;
- Osservare quanto previsto dall'art.60 del Reg. UE n.1306/2013 - Clausola di elusione: Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
- Rispettare, per le superfici oggetto di impegno, la pertinente vincolistica vigente per gli ambiti di intervento (Zone Parco, SIC/ZPS, Aree della Rete Natura 2000, ecc.);
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;





REGIONE
PUGLIA



- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC

Ulteriori informazioni inerenti il presente bando, potranno essere acquisite dal sito web <http://svilupporurale.regione.puglia.it/> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:

Referente		e-mail	telefono
Responsabile di Raccordo della Sottomisura 10.1	Dott. Giuseppe CLEMENTE	g.clemente@regione.puglia.it	080/5405218
Responsabile della Sottomisura 10.1	Dott. Angelo BOZZA	a.bozza@regione.puglia.it	080/5405242
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN	Sig. Nicola CAVA:	n.cava@regione.puglia.it	080/5405148

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005,





REGIONE
PUGLIA



prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC di competenza dell'OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Per i procedimenti di competenza regionale si farà riferimento al Responsabile di Sottomisura (agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it) e al S.P.A. competente per territorio, alle seguenti PEC:

- upa.bari@pec.rupar.puglia.it
- upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
- upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

